



Decreto Dirigenziale n. 291 del 20/12/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale Napoli - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGG.TI CE 852-853/04 - ALL. III - SEZ. IX - SOSPENSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVA E APPROVAL NUMBER 15 652 - DITTA CASEIFICIO AURORA SNC - SEDE OPERATIVA IN MUGNANO (NA) - VIA MERCATO ITTICO, N. 14

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D.D. n. 37/SAN/STAP-NA del 18.2.2008 lo stabilimento della Ditta Caseificio AURORA snc di Ferraiuolo Giuseppe, con sede legale ed operativa in Mugnano (NA) – Via Mercato Ittico, n. 14, è stato riconosciuto idoneo con Approval Number 15 652, ai sensi dei Regg.ti CE 852-853/2004 – All. III – Sez. IX - per un laboratorio di trasformazione del latte e loro derivati, e precisamente: mozzarella di bufala, ricotta, formaggi a pasta filata e derivato del latte;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell'ASL NA 2 NORD, con nota prot. n. 844/A del 5.12.2012, acquisita al ns. prot. al n. 940064 del 19.12.2012, ha trasmesso la comunicazione del legale rappresentante della ditta de qua di richiesta di sospensione temporanea dell'attività e dell'approval number 15 652 per motivi commerciali;

RITENUTO di dover accogliere la predetta richiesta di sospensione dell'attività della ditta in questione nonché dell'approval number 15 652, per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del presente atto, pena la revoca del riconoscimento, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 377 del 30.7.2012, subordinando la riattivazione, entro il predetto termine, alla verifica ed al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente circa il mantenimento dei requisiti previsti dai Regg. CE 852-853/2004 e la conseguente comunicazione allo STAP secondo le procedure stabilite;

SI RAPPRESENTA che, avverso il provvedimento di sospensione adottato dallo STAP Assistenza Sanitaria di Napoli, la ditta Caseificio AURORA snc di Ferraiuolo Giuseppe, con sede legale ed operativa in Mugnano (NA) – Via Mercato Ittico, n. 14, può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 4 del reg. CE 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Reg. CE 852/2004;

VISTO il REG. CE 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";

VISTO il D. Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera di G.R. n. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto " Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 30 del 6.3.2007 del Coordinatore dell'A.G.C. n. 20 - Assistenza Sanitaria di delega delle funzioni al Dirigente dello S.T.A.P. di Napoli, di tutti i compiti, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 30.7.2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 09 – Servizio 01 – STAP NA – Assistenza Sanitaria e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

di **disporre la sospensione** temporanea dell'attività produttiva nonché dell'approval number 15 652 assegnato allo stabilimento della ditta Caseificio AURORA snc di Ferraiuolo Giuseppe, con sede legale ed operativa in Mugnano (NA) – Via Mercato Ittico, n. 14, per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del presente atto, pena la revoca del riconoscimento, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 377 del 30.7.2012, subordinando la riattivazione, entro il predetto termine, alla verifica ed al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente circa il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e tecnico-strutturali previsti dai Regg. CE 852-853/2004 e la conseguente comunicazione allo STAP secondo le procedure stabilite;

di subordinare la riattivazione del predetto numero CE 15 652, alla verifica ed alla comunicazione da parte della ASL territorialmente competente, in merito alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal Regolamento CE 852-853/04;

avverso il provvedimento di sospensione adottato dallo STAP Assistenza Sanitaria di Napoli, la ditta Caseificio AURORA snc di Ferraiuolo Giuseppe, con sede legale ed operativa in Mugnano (NA) – Via Mercato Ittico, n. 14, può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

di inviare il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, alla Segreteria di Giunta Regionale, al Settore Veterinario ed al Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario A.S.L. NA 2 NORD per la notifica alla ditta interessata e per i previsti compiti di vigilanza nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Prof. Prospero Volpe